

terminazione del prezzo, di tutto quanto costituisce il complesso mobiliare compreso nella vendita, che va accettato in blocco così come esiste.

Al momento di concretare lo schema del contratto di affitto con l'E.N.I.C., gli uffici dell'Istituto hanno ritenuto di dover interpretare la condizione voluta dal Consiglio nel senso che l'Ente locatario avrebbe dovuto, fra l'altro:

1°) assumere l'obbligo di pagare per tutta la durata della locazione un canone pari al 5% del prezzo di acquisto, aumentato di tutte le spese incontrate dall'Istituto per procedere all'acquisto stesso (notarili - tasse fisse - missioni di funzionari - documentazione eventuale ecc.), fermo rimanendo tale canone anche ove intervenissero speciali disposizioni di legge per riduzione delle piggioni;

2°) assumere a proprio carico, per tutta la durata della locazione, ogni rapporto con gli inquilini presenti e futuri, tutte le tasse e imposte, presenti e future, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il rimborso all'Istituto di una determinata somma annua per spese di amministrazione;

3°) assumere ogni altro obbligo contrattuale ritenuto necessario dall'Istituto, dal punto di vista tecnico-amministrativo, in considerazione della speciale natura e durata della locazione.

Gli uffici hanno, anzi, avuto qualche dubbio sulla condizione di garanzia voluta al punto 1°, in quanto poteva anche supporre che il Consiglio avesse inteso riferirsi a garanzia più solida (reale) di quella costituita dal semplice obbligo contrattuale da parte dell'E.N.I.C., ma non è parso possibile insistere in maggiori richieste, cui l'E.N.I.C. non avrebbe potuto comunque aderire.

Circa l'interpretazione data dagli uffici dell'Istituto alle condizioni volute dal Consiglio, l'E.N.I.C., richiamando i precedenti delle trattative e la lettera scritta all'Istituto prima che intervenisse la delibera del Consiglio, ha rilevato, in quanto al punto 1°:

a) che il canone di affitto debba essere stabilito nella somma